

FONDAZIONE CHIARA BADANO

STATUTO

Articolo 1

COSTITUZIONE E SEDE

E' costituita la Fondazione denominata "FONDAZIONE CHIARA BADANO", con sede legale a Sassello.

La Fondazione è un'istituzione di diritto privato, non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

La Fondazione risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, e trova il proprio ordinamento nella disciplina del Codice Civile e delle leggi collegate in materia di Fondazioni.

Sedi secondarie, delegazioni, rappresentanze, uffici potranno essere istituiti sia in Italia sia all'Estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità istituzionali della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo e incremento delle relazioni nazionali ed internazionali di supporto della Fondazione stessa.

Articolo 2

FINALITÀ

La Fondazione - costituita in devota memoria della Beata Chiara Luce Badano, con particolare riferimento alla spiritualità di cui è stata luminoso segno, e con doveroso riguardo agli ideali ed agli scopi perseguiti dall'Opera di Maria (Movimento dei Focolari), costantemente fatti propri dalla stessa Beata Chiara Luce Badano, che ad essi ha ispirato la propria vita terrena – persegue le seguenti finalità:

- a) Promuovere e diffondere la conoscenza della vita e delle virtù della Beata Chiara Luce Badano, in unità con la Chiesa.
- b) Supportare la postulazione della causa di canonizzazione della Beata Chiara Luce Badano fino alla conclusione di questa;
- c) Promuovere la formazione e la condivisione dei valori di fraternità, di carità, di solidarietà e di crescita nell'amore vicendevole che si ispirano all'ideale dell'unità fra gli uomini e fra i popoli, anche sostenendo iniziative intraprese, in ambito nazionale e internazionale, da movimenti, in particolare giovanili, che siano ispirati da detti ideali;
- d) Sostenere iniziative di assistenza ai malati e di ricerca nell'ambito delle patologie oncologiche e cronico-degenerative, con particolare riguardo per i giovani malati e le loro famiglie;
- e) Sostenere le popolazioni più povere, in particolare dell'Africa, e quelle colpite da calamità naturali o eventi catastrofici;
- f) Sostenere - seguendo l'esempio impartito con la propria vita ed attraverso la spiritualità fatta propria dalla Beata Chiara Luce Badano, ed incentivando il naturale entusiasmo dei giovani nonché la generosità loro propria - concreti obiettivi di solidarietà cristiana.
- g) Nel sostenere eventuali iniziative pastorali di rilievo, la Fondazione si attiene alle direttive dell'Opera di Maria

La Fondazione, per il raggiungimento delle proprie finalità statutarie, si prefigge inoltre ed in particolare di:

- a) Sostenere o gestire, direttamente o indirettamente, incontri formativi alla vita cristiana per giovani;
- b) Erogare, secondo i criteri che verranno appositamente regolamentati dal Consiglio di Amministrazione, borse o assegni di studio per corsi universitari, tesi di laurea e corsi post universitari, a favore di studenti bisognosi e particolarmente meritevoli;
- c) Attivare, direttamente o indirettamente, ed anche in concorso con altri enti, corsi di aggiornamento ed iniziative di formazione e/o di orientamento, scolastici e/o professionali, nonché di qualificazione e di riqualificazione professionale in aree emergenti di particolare interesse per lo sviluppo economico ed occupazionale;
- d) Ideare, sostenere, promuovere, organizzare, realizzare, direttamente o in direttamente, iniziative nel campo della editoria e della comunicazione riguardanti eventi, fatti o circostanze culturali e sociali attinenti allo scopo ed alle attività della Fondazione; potrà sostenere e contribuire anche finanziaria- mente alla realizzazione, diretta o indiretta, di progetti, mostre, studi, ricerche, convegni, seminari e conferenze su tematiche rientranti nelle o connesse alle finalità istituzionali della Fondazione; potrà promuovere ogni iniziativa idonea a favorire un organico contatto tra la Fondazione e gli altri Enti operanti nello stesso settore o nei settori della cultura, delle tradizioni, della ricerca;
- e) Ricevere contributi e sovvenzioni da enti pubblici e privati, territoriali e non, e da privati, partecipare ad organismi ed enti nazionali ed internazionali di ogni genere;
- f) Compiere tutte le operazioni negoziali, mobiliari ed immobiliari, compatibili con la propria natura di ente senza scopo di lucro, e con le proprie finalità statutarie, nel rispetto della normativa vigente, che saranno ritenute dal Consiglio di Amministrazione necessarie o utili per il raggiungimento dello scopo sociale:
- g) Potrà, in particolare, stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, e segnatamente, esemplificando, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà od in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- h) Potrà amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti ad altro titolo;
- i) Potrà stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività funzionali al perseguimento delle finalità statutarie;
- j) Potrà partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima;
- k) Potrà concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- l) Potrà costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta od indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo, costituire raggruppamenti temporanei per l'affidamento di servizi compatibili con

le finalità statutarie

- m) Potrà svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere;
- n) Potrà svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità;
- o) Potrà partecipare a concorsi per il finanziamento di iniziative coerenti con lo scopo della fondazione.

ARTICOLO 3

PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal fondo di dotazione iniziale, costituito dai conferimenti in denaro, beni mobili ed immobili, e altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione stessa, conferimenti effettuati dai Fondatori o da soggetti terzi;
- dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni, contributi, donazioni, eredità, sovvenzioni provenienti da persone fisiche o giuridiche, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio.

Le donazioni e i lasciti testamentari in favore della Fondazione sono accettati dal Consiglio di Amministrazione che delibera il loro impiego in armonia con le finalità statutarie della Fondazione. I lasciti testamentari sono accettati, di norma, con beneficio di inventario.

Gli immobili acquisiti dalla Fondazione per donazione o eredità devono essere venduti o locati, salvo che vengano destinati, entro due anni dalla loro acquisizione, ad usi conformi alle finalità statutarie.

Il Consiglio di Amministrazione provvederà all'investimento del denaro che perverrà alla Fondazione nel modo che riterrà più sicuro e possibilmente redditizio.

Articolo 4

FONDO DI GESTIONE

Alle spese occorrenti per il perseguimento dei suoi scopi la Fondazione provvede con il fondo di gestione, costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi o conferimenti, non espressamente destinati al patrimonio;
- dai contributi volontari dei Fondatori, Partecipanti, Sostenitori;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Articolo 5

BENI IN CONCESSIONE

La concessione in uso alla Fondazione di beni mobili o immobili è regolata da apposite convenzioni bilaterali; il valore attribuito al diritto d'uso non entra a far parte del patrimonio dell'ente concessionario.

In ogni caso, i beni mobili o immobili, eventualmente concessi in uso alla Fondazione, rientrano in disponibilità dei concedenti allo scadere delle predette convenzioni o in caso di scioglimento della Fondazione.

La Fondazione può ricevere in comodato o altrimenti, al fine di perseguire gli scopi statutari suoi propri, beni mobili ed immobili, documenti di ogni genere, diritti sugli stessi, da esercitare conformemente agli scopi per i quali sono stati conferiti.

Articolo 6

FONDATORI PROMOTORI

Fondatori Promotori sono i Signori Badano Fausto e Caviglia Maria Teresa. Essi potranno designare, anche per via testamentaria, persona destinata a succeder loro nell'esercizio delle prerogative e dei diritti di cui al presente Statuto, e così questo diritto si trasmetterà in perpetuo da erede designato ad erede designato.

Articolo 7

FONDATORI

Sono Fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo della Fondazione nonché coloro che hanno aderito alla Fondazione, nelle forme di legge, ai sensi di quanto disposto nel medesimo atto.

Qualora il numero dei Fondatori sia inferiore a cinque, i Fondatori superstiti dovranno cooptare altri soggetti in sostituzione, con deliberazione comune adottata a maggioranza, in modo che in perpetuo il numero dei Fondatori sia possibilmente pari a cinque.

I Fondatori sono membri vitalizi della Fondazione, salva l'eventualità di esclusione e recesso, e quanto stabilito dall'art. 10 del presente Statuto.

Articolo 8

PARTECIPANTI

Possono ottenere la qualifica di "Partecipante" le persone fisiche o giuridiche, singole o associate, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella eventualmente stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione, ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

Possono essere nominati Partecipanti anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli Enti Pubblici o Privati o altre Istituzioni aventi sede all'estero.

Il Consiglio di Amministrazione potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione ed il raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato o la prestazione è stata effettuata.

I Partecipanti sono accettati con delibera inimpugnabile del Consiglio di Amministrazione, adottata con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti alla riunione.

I Partecipanti devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente Statuto e dell'eventuale regolamento.

L'Assemblea dei Partecipanti ha attribuzioni unicamente consultive e di proposta in ordine alle finalità statutariamente perseguite dalla Fondazione, ed è convocata dal Presidente della Fondazione, una volta all'anno.

Articolo 9

PREROGATIVE DEI PARTECIPANTI ALLA FONDAZIONE

I Partecipanti possono accedere alle attività per loro organizzate dalla Fondazione e comunque ai locali e alle strutture della medesima, attraverso cui si svolge la relativa attività.

Essi possono avanzare proposte di indirizzo al Consiglio di Amministrazione, che dovranno essere da questo valutate nella prima seduta utile, ovvero in caso di comprovata impossibilità nella seduta immediatamente successiva, con ché siano pertinenti con le finalità perseguite dalla Fondazione.

Articolo 10

ESCLUSIONE E RECESSO

Il Consiglio di Amministrazione decide con la maggioranza di due terzi l'esclusione dei Partecipanti per comportamenti incompatibili con le finalità statutarie, ovvero per grave, reiterato ed ingiustificato inadempimento agli obblighi derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento all'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti, ove previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per motivi di opportunità conseguenti a:

- trasformazione, fusione e scissione;
- trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo o sua variazione;
- ricorso al mercato del capitale di rischio;
- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione, fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione con comunicazione scritta indirizzata al Consiglio, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni a loro carico fino al momento del recesso.

Articolo 11

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono Organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente ed il Vicepresidente;
- il Segretario;
- il Collegio dei Revisori;

Articolo 12

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La composizione del Consiglio è la seguente:

- a) i Fondatori Promotori, o persona da essi designata ai sensi dell'articolo 6 del presente Statuto, salvo rinuncia;
- b) ciascun Fondatore, salvo rinuncia;
- c) possono entrare a far parte del Consiglio anche persone nominate, su invito del Presidente e all'inizio di ogni Consiliatura; dai responsabili dell'Opera di Maria della zona nella quale è inclusa la città di Sassello fino ad un massimo di tre.

La composizione del Consiglio per i primi tre anni dalla costituzione della Fondazione sarà limitata ai membri di cui ai punti a) e b).

I membri del Consiglio deceduti o dimissionari sono nominati - fermo quanto stabilito nel punto c) che precede - dallo stesso Consiglio, tramite cooptazione.

Il Consiglio, contestualmente alla predetta nomina, stabilisce il numero dei membri del nuovo Consiglio.

I membri di cui sub c) del Consiglio di Amministrazione restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere rinominati.

Il membro del Consiglio che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

Il Consiglio ha attribuzioni di indirizzo e di gestione.

Il Consiglio provvede a:

- stabilire annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3;
- stabilire i criteri per assumere la qualifica di Partecipante e procedere alla loro nomina;
- approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo;
- nominare al proprio interno il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente;
- deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio.

Il Consiglio provvede inoltre all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione ed alla gestione del relativo patrimonio con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti e delle

linee di bilancio deliberati.

In particolare, e salvo quanto previsto dall'articolo seguente, esso provvede a:

- predisporre i programmi e gli obiettivi;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni;
- predisporre i bilanci preventivi e consuntivi;
- proporre l'individuazione di eventuali nuove iniziative della Fondazione o modifiche delle esistenti.

Il Consiglio è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno la metà dei suoi membri senza obblighi di forma purché con mezzi idonei inoltrati almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.

Fra i mezzi di convocazione è ammesso l'uso della posta elettronica.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della eventuale seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

Le riunioni del Consiglio possono tenersi per video o audio conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare, di ricevere documentazione e di poterne trasmettere; verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

Il Consiglio si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri; in seconda convocazione con la presenza della metà più uno dei membri.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni concernenti le modifiche statutarie e lo scioglimento della Fondazione sono assunte, tanto in prima che in seconda convocazione, all'unanimità dei voti dei soci Fondatori promotori e dei fondatori.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma in seduta ordinaria due volte all'anno e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da almeno 3 dei suoi membri.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa, senza diritto di voto, il Segretario, a meno che il Segretario sia nominato tra i membri del Consiglio.

Articolo 13

POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare:

- a. approva entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio preventivo dell'esercizio successivo ed entro il 30 giugno di ogni anno il bilancio consuntivo dell'anno precedente;
- b. delibera l'accettazione di contributi, donazioni e lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili;
- c. delibera gli incrementi del patrimonio;
- d. dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio in valori mobiliari, ovvero in beni immobili;
- e. delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri Enti, Associazioni o persone fisiche;
- f. provvede all'assunzione e al licenziamento dell'eventuale personale e ne determina il trattamento giuridico ed economico secondo le previsioni di legge e di contratto;
- g. provvede all'istituzione ed all'ordinamento degli uffici della Fondazione;
- h. delibera la istituzione di sedi secondarie, delegazioni, rappresentanze, in Italia e all'estero;
- i. delibera i poteri ed i compiti che ritiene di conferire al Presidente in aggiunta a quelli già spettantigli per Statuto;
- j. delibera, con la presenza e con il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti, le modifiche dello Statuto.

I componenti del Consiglio di Amministrazione hanno diritto al rimborso delle spese effettuate in relazione all'esercizio delle funzioni loro attribuite.

Articolo 14

PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Il Presidente ed il Vice Presidente sono nominati fra i propri membri dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione nei confronti di terzi ed in giudizio.

Inoltre, il Presidente:

- a. convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
- b. firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- c. sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- d. cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma, qualora si renda necessaria;
- e. provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;
- f. cura i rapporti con i terzi, vale a dire, fra gli altri. Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private e altri organismi, al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione;
- g. trasmette ogni anno alla Diocesi di Acqui Terme ed all'Opera di Maria una relazione sulla attività svolta dalla Fondazione;

- h. può convocare i Partecipanti e le altre componenti della Fondazione in assemblea non elettiva per confronto, analisi, discussione e proposta sulla attività della Fondazione;
- i. può delegare singoli compiti al Vice Presidente;
- j. convoca ogni anno la Assemblea dei Partecipanti, ai sensi dell'art. 8, u.c., dello Statuto.

In caso di mancanza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente ovvero, in caso di impedimento di quest'ultimo, il membro del Consiglio più anziano d'età.

Articolo 15

SEGRETARIO

Il Segretario cura la redazione e la conservazione delle scritture della Fondazione.

Il Segretario veglia sui beni della Fondazione, e sulla loro corretta conservazione e gestione.

Il Segretario riceve dai Partecipanti le proposte di iniziative e di attività rientranti nelle finalità della Fondazione e, senza ritardo, le sottopone al Presidente affinché siano esaminate dal Consiglio.

Il Segretario provvede ad ogni incombenza che gli sia delegata dai Consiglieri.

Articolo 16

COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi nominati dal Consiglio d'Amministrazione tra soggetti che siano in possesso di adeguate competenze economico-contabili. Il Collegio dei Revisori dura in carica 3 anni e i suoi membri sono rieleggibili. Il Collegio elegge al proprio interno il Presidente del Collegio dei Revisori.

Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei Revisori decada dall'incarico, subentra il Revisore supplente più anziano di età ed il nuovo nominato rimane in carica fino allo scadere dell'intero Collegio.

Il Collegio esercita il controllo amministrativo-contabile e finanziario della gestione e verifica la regolare tenuta della contabilità e dei libri sociali oltre ad esaminare il bilancio annuale e redigere una relazione di accompagnamento al bilancio medesimo. I Revisori partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione.

Articolo 17

ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio approva entro il 30 giugno successivo il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso. Nella redazione del bilancio, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dal Codice Civile in tema di società di capitali, per quanto possibile ed ove compatibili con la struttura e la organizzazione della Fondazione.

È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Articolo 18

DESTINAZIONE DEGLI UTILI E MODALITÀ' DI EROGAZIONE DELLE RENDITE

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

Alla Fondazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o patrimonio netto durante la vita della fondazione stessa.

Articolo 19

LIQUIDAZIONE ED ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

Il Consiglio d'Amministrazione, con la maggioranza dei tre quarti, può deliberare lo scioglimento della Fondazione, qualora ritenga esauriti o irraggiungibili gli scopi statutari, richiedendo all'Autorità tutoria di dichiararne l'estinzione ai sensi dell'art. 27 del Codice civile e delle altre norme in vigore. - In caso di scioglimento della Fondazione, verranno nominati uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri.

Il patrimonio che resterà all'esaurimento della liquidazione sarà devoluto all'Opera di Maria - Movimento dei Focolari, o ad altro Ente avente le stesse finalità della Fondazione, che verrà indicato dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 20

RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto valgono le norme del Codice Civile e le leggi che disciplinano la materia.

Articolo 21

NORMA TRANSITORIA

Gli Organi della Fondazione possono immediatamente e validamente operare nella composizione determinata dai Fondatori Promotori in sede di atto costitutivo e verranno successivamente integrati.

Torino, 18 febbraio 2011

In originale firmato:

Vittorio Giribaldi-Luca Bignone-Fausto Badano-Domenico Fragapane-Gianni Gerbotto-Francarlo Coriasco-

Caviglia Maria Teresa-Teresa Nuzzolese-Cristina Cuneo-Ferdinando Garetto-Clara Coriasco

Monica Galasso teste-Evelina Guariglia teste-Luisa Quaglino Rinaudo Notaio